

Software e diritto d'autore

Parliamo del diritto d'autore e la diatriba sulla sua applicabilità al software, un tema caldo soprattutto in relazione alle nuove tecnologie

Il tema del diritto d'autore è un tema caldo soprattutto in relazione alle nuove tecnologie, come per esempio in relazione a software o altri programmi per il computer. Per cercare di capire al meglio come usufruire di questo diritto e cosa può essere coperto da tale tutela, è necessario partire dalla base e cioè capire esattamente in cosa consiste il diritto d'autore. Innanzitutto è necessario indicare le fonti che lo disciplinano, nel nostro caso, oltre a citare la presenza di molteplici fonti anche a livello europeo (Direttive CE) e internazionale (Trattati), ci soffermeremo sulle disposizioni previste dalla disciplina nazionale che si basa sulla legge 22 Aprile 1941 n. 633 e successive modifiche. Quando si parla di diritto d'autore si fa riferimento alla tutela di 'opere dell'ingegno di carattere creativo', tant'è vero che è la creazione stessa dell'opera a dare al soggetto il diritto di godere della tutela del diritto d'autore. Tra le caratteristiche necessarie per tutelare un'opera vi è quindi la creatività. Ma cosa si intende per creatività? Tale concetto non è stato definito in modo univoco da giurisprudenza e dottrina ma è stato invece ricondotto ad altri concetti per spiegarne meglio il significato e cioè al concetto di originalità e a quello di novità. Il primo fa riferimento al 'risultato di un'attività dell'ingegno umano' o, in altri termini, all'elaborazione intellettuale del creatore che ne incarna la personalità, mentre la novità fa riferimento a elementi essenziali e caratterizzanti che contraddistinguono l'opera da altre precedenti. Per tutelare l'opera creativa però è necessario che questa si presenti con una determinata forma, non è infatti sufficiente che si manifesti solo tramite un pensiero o un'idea, ma deve essere percepibile. Questo non comporta necessariamente che l'opera debba essere fissata su un supporto materiale (ad esempio quello cartaceo), ma se non è così sarà più difficile provare la sua percettibilità e comunicazione agli altri.

Le problematiche

Problematica di particolare rilievo e attualità è quella dell'estensione della tutela del diritto d'autore anche al software. Tra l'elencazione delle tipologie di opere coperte dal diritto di autore troviamo anche i programmi per elaboratore, 'in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore'. Il testo della legge quindi ci permette di intuire che la tutela del diritto di autore è estesa anche al software, ma cerchiamo di capire in quali termini e in quali limiti si sviluppa questa tutela. Innanzitutto è bene chiarire cosa si intende per software o programma per elaboratore e in quali categorie questo può essere suddiviso. Il software, infatti, è un'opera particolare in quanto si caratterizza per essere definita da una sequenza di istruzioni, presentate sotto forma di linguaggio di programmazione che permette al dispositivo elettronico di compiere particolari funzioni. Queste istruzioni che vengono date al computer si definiscono come 'codice sorgente', il quale viene trasformato, tramite compilatore, in 'codice oggetto', che verrà poi interpretato ed eseguito dalla CPU. Queste brevi righe estremamente tecniche si rendono necessarie per capire in che modo il diritto d'autore può coprire anche questa particolare tipologia di 'opera'. Infatti, oggetto della tutela sarà non solo il 'codice sorgente' ma anche il 'codice oggetto' e sarà altresì ricompreso anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Come si è già anticipato nella breve introduzione sul diritto d'autore, questo diritto potrà essere esteso a tutte le forme dei codici ma non anche alle sole idee o ai principi che stanno alla base del codice sorgente e del codice oggetto (e cioè i principi alla base degli algoritmi o del linguaggio di programmazione utilizzati). Questo significa che potranno essere coperti da tutela solo i risultati delle idee dell'autore. Anche se non è richiesto alcun adempimento formale, per

assicurarsi di provare la creazione del software e di utilizzare la forma corretta ai fini della sua tutela, questo potrà essere registrato alla Siae nell'apposito Registro Pubblico Speciale per i Programmi per Elaborazione oppure depositato come opera inedita qualora il software non sia stato ancora pubblicato o utilizzato. La registrazione dovrà essere effettuata dall'autore stesso oppure da altro soggetto appositamente delegato da quest'ultimo, tramite la compilazione di un apposito modulo e del deposito del software che dovrà essere oggetto di registrazione. Il diritto d'autore in particolare attribuirà all'autore del software il diritto esclusivo di riprodurre, modificare e distribuire il programma o copie dello stesso. Allo stesso modo l'autore potrà anche rinunciare a tali diritti. Le modalità con cui si eserciteranno i diritti connessi alla tutela del diritto d'autore vengono specificati nella licenza d'uso. L'autore è libero di decidere come gestire il proprio diritto, infatti, potrà propendere per un software 'proprietary', un software 'free' o un software 'open source'. Nel primo caso nella licenza verrà permesso all'utilizzatore del software, appunto, di utilizzarlo, lasciando solo al proprietario/autore il permesso di modificarlo, copiarlo o distribuirlo. Il software 'free' permetterà invece all'utente, oltre l'utilizzo anche altre libertà quali: l'esecuzione del programma per qualsiasi scopo, la sua redistribuzione, lo studio, la modifica e la possibilità di redistribuire il programma così come modificato. Il software 'opensource' invece prevederà la distribuzione libera del codice sorgente e delle opere derivate, nonché la distribuzione libera della licenza stessa. Per meglio intuire la differenza tra le varie licenze d'uso facciamo qualche esempio pratico: tutti sicuramente conosciamo il sistema operativo Linux, questo è il tipico esempio di software open source. Il creatore di questo sistema, Linus Torvalds, ha iniziato negli anni '90 a lavorarci migliorandolo costantemente anche grazie all'aiuto di hacker sparsi nel mondo che potevano liberamente modificarlo. Torvalds ha, infatti, messo a disposizione di chiunque e gratuitamente il codice sorgente di Linux su un sito, permettendo a qualunque persona si sentisse in grado e ne avesse voglia di partecipare al progetto. Gli utenti quindi possono liberamente cimentarsi nella scrittura del codice o nell'analisi dei 'bug', dare suggerimenti, indicazioni e patch. I collaboratori di questo sistema operativo non percepiscono denaro ma si accontentano di essere menzionati nel progetto, sfidandosi nella scrittura di un codice privo di qualsiasi errore. Un esempio invece di software proprietary sono i programmi come Microsoft Office o iTunes, dei quali possiamo solo godere dell'utilizzo, questo accade perché dal punto di vista giuridico vengono utilizzate delle licenze d'uso molto restrittive e dal punto di vista tecnico invece viene distribuito solo il codice oggetto, mentre il codice sorgente viene trattenuto dall'autore. Per quanto riguarda invece il software free possiamo menzionare OpenOffice, questo tipo di programma viene distribuito non in maniera indiscriminata ma con una licenza d'uso che ne permette lo studio, le modifiche e la redistribuzione. Anche in questo caso, come nel caso di software open source si può avere accesso al codice sorgente, ma a differenza dell'open source una volta che il software viene dichiarato free lo sarà per sempre (mentre la licenza open source potrebbe non esserlo in futuro o viceversa). Tornando però alla tutela del software, per essere sicuri che il



software rientri nell'oggetto tutelabile dal diritto d'autore è importante che il programma rispetti la caratteristica della novità e originalità. Il programma, infatti, non potrà consistere in una mera riproduzione di un software altrui con varianti di natura secondaria ma dovrà essere stato pensato e sviluppato autonomamente dall'autore. Altro tipo di tutela che può essere previsto per il software o programma per elaboratore è quello del brevetto. Tale tipo di tutela è però più controverso rispetto a quello del diritto di autore poiché è previsto che siano brevettabili solo le invenzioni. Nell'elenco delle opere brevettabili però è espressamente previsto che i programmi per elaboratori non facciano parte della categoria delle invenzioni e quindi non possano godere di tale tutela. Nonostante questo apparente divieto, l'Ufficio Europeo Brevetti e altri uffici nazionali hanno più volte concesso brevetti anche a programmi per elaboratori, a riprova del fatto che il primo orientamento più restrittivo è cambiato nel tempo. La caratteristica necessaria che deve avere un software per essere considerato brevettabile è quella di presentare effetti tecnici ulteriori o che vadano al di là della normale interazione tra software e hardware. In altre parole il programma deve contribuire allo stato dell'arte, in un settore tecnico, giudicato non ovvio da una persona competente in materia. Essendo però per definizione tutti i programmi funzionanti su un elaboratore da considerarsi tecnici, tali programmi/software possono quindi essere considerati come invenzioni e, quindi, sempre brevettabili. In sostanza il brevetto permette di sfruttare la creazione in relazione al suo contenuto, mentre il diritto d'autore protegge la forma dell'opera creativa, a prescindere dal contenuto in essa racchiuso. Il software quindi se fornirà un contributo tecnico così come descritto poco sopra potrà essere brevettabile, in mancanza sarà comunque proteggibile tramite il diritto d'autore.

In conclusione

In definitiva si tratta di una questione controversa e dibattuta per la quale si consiglia sempre di rivolgersi al proprio legale di fiducia per ottenere le indicazioni su quale sia, relativamente al caso di specie, la strada migliore da intraprendere. Se sia il caso di tutelarsi tramite il diritto d'autore e, in quel caso, capire quale tipo di licenza d'uso distribuire, oppure se invece tutelarsi tramite il sistema della brevettabilità.

Anche nel caso la propria posizione sia quella di mero utilizzatore e non anche di autore del software è bene farsi consigliare dal proprio procuratore su quale tipo di licenza sia adottata dal software in questione, da un punto di vista non tecnico, infatti, è difficile qualificare le varie tipologie di licenze e i loro limiti, onde evitare utilizzi impropri dello stesso.